

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Anno 2016. Definizione dei criteri per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto: *"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione , riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale" ;*

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub* commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del Dott. Vincenzo Panella a Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- Il Decreto Dirigenziale n. G15681 del 22/12/2016, con il quale il Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell'Area Cure Primarie, è stato delegato, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, all'adozione di atti indifferibili ed urgenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per la durata di sei mesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale medesima;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.i.;

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- il DPCM del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

e, per quanto riguarda le norme in tema di erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati,

VISTO, in particolare, l'art. 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00191 del 27 maggio 2016, avente ad oggetto “*Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – anno 2015. Definizione dei criteri per l'anno 2016*”;

VISTO il Decreto commissariale n. U00091 del 17/03/2017 “*Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Anno 2016. Definizione dei criteri per l'anno 2017*”;

CONSIDERATO che, per errore materiale, nel predetto provvedimento è stato decretato “di confermare, per l'anno 2017, il contributo giornaliero [...]”, in luogo, della formulazione corretta, ovvero, “di confermare, per l'anno 2016, il contributo giornaliero [...]”;

PRESO ATTO che nel parere n. Lazio-DGPROG-13/08/2014-0000283-P, con il quale è stato validato Decreto del Commissario ad acta n. U00071/2014, che ha definito i criteri per l'erogazione dei contributi, anno 2014, per cure climatiche e soggiorni terapeutici per gli invalidi di guerra e assimilati, i Ministeri affiancanti hanno rilevato che la previsione dell'erogazione del contributo per l'accompagnatore “... *eccede sia quanto disposto dalla legge 833/78 sia quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001, configurandosi, pertanto, come livello ulteriore*”;

CONSIDERATO che il predetto contributo per l'accompagnatore non rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, l'erogazione del contributo giornaliero di Euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00191 del 27/05/2016, non estendibile, in alcun caso, all'accompagnatore;

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, altresì, di stabilire:

- che la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- che gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 30.06.2017, fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;
- che, agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici, sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;

PRECISATO CHE il contributo per cure climatiche, oggetto del presente provvedimento, non potrà essere erogato a seguito della presentazione, da parte dell'assistito, di un'attestazione, rilasciato dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri, che si limiti ad attestare che l'utente si è presentato presso gli Uffici competenti per dichiarare di aver effettuato un periodo di cure climatiche, indicando la data di inizio e la data di conclusione di tale periodo di cure;

PRESO ATTO che, per l'anno 2017, gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO necessario che gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso presentino, presso la competente Azienda Sanitaria, un'autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, nell'anno 2016;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di confermare, per l'anno 2016, il contributo giornaliero di euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00191 del 27/05/2016, non estendibile, in alcun caso, all'accompagnatore;
- che la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- che gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 30.06.2017, fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di accettare istanze

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile;

- che agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.;
- che gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso presentino, presso la competente Azienda Sanitaria, un'autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, nell'anno 2016;
- di individuare, per l'anno 2017, gli aventi diritto al rimborso, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Il Decreto commissariale n. U00091 del 17/03/2017, pubblicato sul B.U.R.L. n. 25 del 28/03/2017, è integralmente sostituito dal presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale: uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nicola Zingaretti


Roma, li 25 MAG. 2017



ALLEGATO 1

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

e che, alternativamente:

- 1) risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'iscrizione dalla prima alla quinta categoria;
- 2) invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'iscrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.